



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, stipulato in data 12.3.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30.6.2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso degli interessi e degli oneri commissionali ed assicurativi non maturati per l'importo di € 2914,48 quale differenza tra l'importo contabilizzato dall'intermediario (€ 2318,86) e quello alla stessa dovuto. In particolare chiede il rimborso delle seguenti voci di spesa: € 1018,28 per interessi (corrispettivi) al netto di € 1157,33 già rimborsati; € 846,32 per commissioni all'intermediario; € 360,33 per commissioni intermediario; € 245,85 per spese istruttorie; € 86,73 per spese gestione pratica; - € 88,62 (al netto di quanto già rimborsato per € 529,23 per commissioni intermediario gestione credito; € 445,59 per oneri assicurativi (vita), al netto di € 528,50 già rimborsati.

Costitutosi, l'intermediario afferma che:

- ha provveduto a riconoscere alla cliente la somma di € 245,83 mediante assegno circolare inviato presso il domicilio eletto; tale importo equivale al rimborso calcolato secondo il metodo pro rata temporis delle Spese di istruttoria;
- il contratto sottoscritto tra le parti rispetta appieno i requisiti di trasparenza previsti della normativa di settore vigente; in particolare, la Sezione 3.1. del Modulo Secci, rubricata Costi Connessi, è specificatamente dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*upfront*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*); inoltre, le singole voci di costo indicate nella sezione di cui sopra sono



dettagliatamente esplicitate nell'apposita sezione Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi, che fornisce una chiara ed esaustiva illustrazione in ordine all'attività e/o all'onere cui ogni singola spesa applicata all'operazione di finanziamento si riferisce;

- in particolare,

rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro-quota in caso di estinzione anticipata, le Commissioni [per la finanziatrice], le Commissioni intermediario del credito, le Commissioni per il soggetto finanziatore, le Spese di istruttoria, le Imposte e tasse; tali oneri sono strettamente e manifestamente connessi alle necessarie attività che vengono poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento e che si esauriscono con la fase di erogazione dell'importo totale del credito in favore del Cliente; pertanto, non costituiscono oggetto di rimborso in fase di estinzione anticipata;

sono invece costi a maturazione nel tempo, intrinsecamente connessi con la durata del finanziamento e, dunque, oggetto di restituzione in ipotesi di estinzione anticipata, le Commissioni [per la finanziatrice] per gestione pratica e le Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica;

- i costi *recurring* sono stati rimborsati alla cliente secondo il criterio di calcolo "*pro rata temporis*";

- con riferimento al premio assicurativo, ha provveduto a rimborsare, in nome e per conto della compagnia di assicurazione e a mezzo assegno regolarmente incassato in data 17/09/2019, € 528,50; la somma sopra indicata è stata determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo consegnato alla cliente, come come risulta dall'art. 5.3 del Contratto di finanziamento.

Ciò premesso chiede al Collegio di non accogliere il ricorso e, in subordine, di respingere la domanda con riguardo ai costi ed alle commissioni *up front*.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali, assicurativi, delle spese, oltre agli interessi (corrispettivi e legali).

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio, preliminarmente, valuta non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dall'intermediario sull'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 125 *sexies* TUB. Invero, per orientamento consolidato dell'ABF, la norma imperativa di cui all'art. 125 *sexies* TUB è applicabile agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico, come quello qui in esame, sorto prima dell'introduzione della norma citata ma comunque estinto successivamente all'entrata in vigore della stessa, fermo restando che il diritto al rimborso degli oneri non maturati era ricavabile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB.

Nel merito, il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-*sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla



durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).



Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, ritenuta, innanzitutto, infondata la pretesa di restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio lineare, posta la consolidata affermazione della legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” (ABF, Collegio di Coordinamento 10003/2016, nonché, di recente, ABF Napoli, 1060420), contrattualmente adottato dalle parti; rilevato, con riferimento alle voci suscettibili di rimborso in base alla documentazione agli atti, che va considerata “istantanea”, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell’incarico all’intermediario del credito (nel caso di specie un agente in attività finanziaria), la voce relativa alla *commissione intermediario del credito*, come pure quella relativa alla *commissione finanziatrice*; osservato che, quindi, relativamente a tali voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 191,67 per gli oneri di *intermediazione*, nonché di € 449,69 relativamente alla *commissione finanziatrice*; diversamente, reputate di natura *recurring*, e quindi suscettibili di rimborso secondo il criterio proporzionale, le voci *commissione gestione pratica* (dovuta per l’importo di € 86,73) e *commissione di gestione* (dovuta per l’importo di € 440,59); constatato l’avvenuto rimborso di quanto dovuto per le voci da considerare anch’esse *recurring* in base al tenore delle relative clausole contrattuali, ovvero quella, pari a € 245,83, relativa alle *spese di istruttoria* e quella relativa ai *costi servizi ente previdenziale* (per € 103,80 sugli € 102,07 dovuti); ritenuto non dovuto alcun rimborso di oneri assicurativi che, in base alla documentazione agli atti, risultano già integralmente rimborsati in base al legittimo criterio contrattualmente adottato dalle parti; accertato che risultano altresì già restituiti al ricorrente € 529,23, senza specifica imputazione; reputate non rimborsabili le spese per l’assistenza legale, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 637,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO